

Comune di Sulmona

Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E DELLA VIDEOANALISI SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 in data 22/09/2025

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - PRINCIPI GENERALI		
1	Oggetto	16	Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali
2	Definizioni	17	Obbligo di informativa
3	Principi relativi al trattamento dei dati personali effettuati con sistemi di videosorveglianza	18	Diritti dell'interessato
4	Finalità e sistemi di videosorveglianza	19	Accesso alle immagini e riprese video
5	Trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e videoanalisi nei musei e istituti culturali	20	Comunicazione dei dati personali
6	Trattamento dei dati personali mediante sistemi integrati di videoanalisi per l'analisi dei flussi di traffico e monitoraggio del traffico		Sezione II
7	Trattamento dei dati personali mediante sistemi integrati per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada		MODALITA' DI GESTIONE DEI DATI PERSONALI
8	Diretta visualizzazione delle immagini	21	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
	CAPO II – SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22	Modalità da adottare per i dati video ripresi
		23	Obblighi degli operatori
9	Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare	24	Informazioni rese al momento della raccolta
10	Designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dei dati	25	Diritti dell'interessato
11	Funzioni del designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dei dati	26	Sicurezza dei dati
12	Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano	27	Cessazione del trattamento dei dati
13	Autorizzati al trattamento nell'ambito della gestione dei sistemi integrati di videosorveglianza per la sicurezza urbana	28	Limiti alla utilizzabilità di dati personali
14	Accesso ai sistemi da parte degli autorizzati al trattamento	29	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
	CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30	Comunicazione
	Sezione I		
	REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		Sezione III
			SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
		31	Misure di sicurezza
			CAPO IV
			TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
		32	Tutela amministrativa e giurisdizionale
			CAPO V
			DISPOSIZIONI FINALI
		33	Pubblicità del regolamento
		34	Rinvio dinamico
		35	Entrata in vigore
15	Trattamento dei dati personali		

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali (art. 4 GDPR 679/2016) e personali particolari (art. 9 GDPR 679/2016), realizzato mediante sistemi di videosorveglianza e di videoanalisi attivati nel territorio del Comune di Sulmona (AQ) nei seguenti ambiti:

- sicurezza urbana e protezione civile;
- presidio e tutela del patrimonio comunale (musei, istituti culturali, alloggi, cimitero, uffici comunali, comando polizia locale, etc.);
- rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale tramite postazioni fisse o mobili (rilevatori di velocità, controllo impianti semaforici, etc.);
- lettura delle targhe dei veicoli autorizzati ad accedere alle aree a traffico limitato o alle aree pedonali;
- lettura delle targhe dei veicoli tramite dispositivi posizionati in aree individuate “a rischio” per l’attività illecita di abbandono dei rifiuti;
- videoanalisi per rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito e le persone che affollano determinati luoghi sensibili ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 14/2017.

2. I suddetti sistemi di videosorveglianza e di videoanalisi possono essere anche di tipo “integrato”, in quanto consentono la condivisione, integrale o parziale, delle immagini da parte di soggetti diversi attraverso l’utilizzo delle medesime infrastrutture tecnologiche nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Il sistema di videosorveglianza può prevedere l’utilizzo di apparati che oltre a riprendere e registrare le immagini, sono in grado di rilevare automaticamente eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, nell’osservanza dei principi e delle regole anche procedurali prescritte dalla legge.

3. Qualora due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR 679/2016, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR 679/2016.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- **Decalogo del 29 novembre 2000** promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **Circolare del Ministero dell’Interno** dell’8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **Legge 24 luglio 2008, n. 125** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

- **Decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008** - Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco;
- **Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- **Legge 15 luglio 2009, n. 94** - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **Decreto-legge 20/02/2017, n. 14** - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- **Linee di Indirizzo Ministero dell'Interno** Prot. n. 1065 del 12/01/2018 – Realizzazione dei sistemi di lettura targhe ed integrazione al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.);
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- **D.lgs. 18/05/2018, n. 51 recante:** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- **D.lgs. 10/08/2018, n. 101** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Decreto-legge 04/10/2018, n. 113** - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- **Linee Guida 3/2019** sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza - Adottate dall'EDPB (European Data Protection Board - Comitato Europeo per la Protezione dei Dati) in assemblea plenaria il 10 Luglio 2019;

- **Linee Guida 7/2020** sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR;
- **Decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48** - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;
- **Decreto del Ministero dell'Interno 21 gennaio 2025** - Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici;
- **Patto della Sicurezza** sottoscritto in data 28/03/2024 tra Prefetto dell'Aquila e il Sindaco di Sulmona;
- **Accordo RSU** stipulato in data 26 e 27 Ottobre 2023;

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali e personali particolari, formatosi presso la centrale operativa in relazione ai luoghi di installazione del sistema di videosorveglianza e videoanalisi che riguardano prevalentemente i soggetti e i veicoli che transitano nelle aree soggette al controllo;
- b) per “**trattamento**”, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del GDPR 679/2016 tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del GDPR 679/2016 qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per “**dati personali particolari**”, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del GDPR 679/2016, sono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- e) per “**titolare del trattamento**”, ai sensi dell'art. 4, n. 7 del GDPR 679/2016, il Comune di Sulmona (AQ), che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- f) per “**contitolari del trattamento**”, ai sensi dell'art. 26 del GDPR 679/2016, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento;
- g) per “**responsabile del trattamento**”, ai sensi dell'art. 4, n. 8 del GDPR 679/2016, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali e/o altri soggetti appositamente individuati e preposti al trattamento dei dati personali;

- h) per “**designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dati**”, la persona fisica responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza e videoanalisi;
- i) per “**autorizzati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2013 e degli artt. 29 e 32 del Reg. UE 2016/679;
- j) per “**immagine**” i dati personali trattati con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di un veicolo;
- k) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per “**videosorveglianza**”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, del patrimonio e integrata, alla prevenzione dei comportamenti vietati di cui ai regolamenti e ordinanze comunali, alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose;
- p) per “**videoanalisi**”, si intende un sistema atto a rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfanumerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l’avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana;
- q) per “**altri strumenti di ripresa audio video**” strumenti che consentono attività di ripresa audio video, anche con riguardo all’evoluzione tecnologica delle strumentazioni, come, ad esempio, bodycam (videocamera indossabile), dashcam (videocamera che viene installata su veicoli), fototrappole (videocamere a ripresa mobile e ad attivazione automatica dotate di sensore), Droni (sistema costituito da un aeromobile a pilotaggio remoto senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando - stazione di controllo - da parte di un pilota remoto), nonché allo sviluppo di nuove tecnologie di Intelligenza Artificiale;
- r) per “**Sicurezza Urbana**”, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Art. 3 - Principi relativi al trattamento dei dati personali effettuati con sistemi di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza può essere attuato solo qualora sia:

- **lecito** in quanto fondato su adeguata base giuridica di cui agli artt. 6 e ss. del GDPR 679/2016 richiamando a tal proposito quanto disposto dall’art. 2-ter del d.lgs.

196/2003 il quale stabilisce che “La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali”;

- **corretto e trasparente** nei confronti degli interessati ai quali rendere apposita informativa ai sensi degli artt. 11 – 12 – 13 – 14 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dall'art. 11 del D.Lgs. 51/2018;
- **necessario e proporzionato**: i dati personali dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati acquisiti nonché necessario alla luce della previa valutazione dell'inadeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti di altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
- **eseguito responsabilmente** secondo il generale principio di accountability;
- **progettato sin dall'inizio** secondo i principi di “privacy by design” e “privacy by default”.

Art. 4 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza, ivi compresa la videoanalisi indicati all'art. 1, gestiti dal Comune di Sulmona e collegati alla centrale operativa della Polizia Locale nonché, ove presente un atto di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR 679/2016, a quella delle forze dell'ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/2003. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Nei locali del Comando Polizia Locale, adibiti esclusivamente a centrale operativa, saranno posizionati dei monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le stesse potranno essere remotizzate anche su appositi apparati portatili (tablet, palmari, ecc.) per esigenze di servizio.

3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada nei limiti e secondo le modalità operative dallo stesso individuate.

4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono il controllo mediante il collegamento alla centrale operativa. A tal proposito ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, è possibile realizzare un progetto da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, consorzi ed aree industriali, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

5. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad esempio di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. In tal caso occorre attraverso la valutazione di impatto, art. 35 GDPR 679/2016, effettuare consultazione preventiva del Garante ai sensi dell'art. 36 GDPR 679/2016 (Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'art. 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio).

6. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo e gli altri veicoli e/o persone presenti.

7. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

8. L'Utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- **Liceità**, quale rispetto delle normative vigenti, sia per gli organi pubblici che privati;
- **Proporzionalità**, con sistemi attuati e collocati a seguito di attenta valutazione. In applicazione al principio di proporzionalità, pur essendo consentiti margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non sono ammesse scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
- **Finalità**, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza urbana e la percezione della sicurezza;
- **Necessità**, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza. Tale principio prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo e solo in caso di stretta necessità. Pertanto, andranno evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.

9. Il trattamento dei dati personali negli ambiti indicati all'art. 1 è finalizzato specificamente:

- a) alla tutela della sicurezza urbana, intesa, secondo la definizione del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 riformulata dall'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città (tutela ambientale, attraverso il monitoraggio, il contrasto e la repressione del fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti) da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi o patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza;
- b) al monitoraggio e verifica dell'osservanza delle ordinanze emanate ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000;

- c) a svolgere attività di prevenzione, accertamento, indagine, acquisizione delle fonti di prova e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia;
- d) a rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito in corrispondenza di telecamere in postazioni fisse o mobili, anche idonee a trasformarle in una stringa alfanumerica, sia per il rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale sia per il controllo dei veicoli autorizzati a movimentare i dissuasori mobili posizionati nei punti di accesso alle aree a traffico limitato o alle aree pedonali e, ove necessario, al fine di poter disporre di elementi per eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana;
- e) a rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito in corrispondenza di telecamere (in postazioni fisse o mobili), anche idonee a trasformarle in una stringa alfanumerica, per l'accertamento di condotte, potenzialmente con rilevanza penale, di abbandono di rifiuti in aree non autorizzate;
- f) alla prevenzione, accertamento e repressione, degli illeciti amministrativi derivanti da violazione di altre leggi, regolamenti ed ordinanze;
- g) alla tutela del patrimonio comunale, del patrimonio storico, archeologico, artistico e dei beni pubblici, compresi il territorio e l'ambiente in particolare accertando comportamenti illeciti in orari diurni e notturni presso le i musei e gli altri istituti comunali e prevenendo accessi non autorizzati alle sedi museali e ai depositi;
- h) alla sicurezza del personale che opera all'interno delle sedi comunali e del Comando della Polizia Locale;
- i) al monitoraggio e controllo del traffico veicolare e dei relativi flussi, attraverso telecamere in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfanumerica, e prevenzione dei problemi inerenti alla viabilità, ivi comprese le piste ciclabili;
- j) al monitoraggio del territorio per le attività di Protezione Civile e della sanità pubblica;
- k) alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali attraverso le immagini rilevate dagli impianti di videosorveglianza, anche del traffico urbano, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, rientrando dette immagini tra gli atti di accertamento idonei a ricostruire episodi, situazioni e comportamenti individuali.

Le predette finalità sono conformi ai compiti di interesse pubblico e alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sulmona, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal Codice di Procedura Penale, nonché dalla Legge Regionale 20/11/2013, n. 42, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

A tal proposito si richiama il Provvedimento n. 78 del 25/02/2016 con il quale il Garante ha precisato che "in caso di comunicazione a terzi dei dati raccolti in occasione di sinistri o di situazioni di emergenza, predisporre misure tecniche idonee a non consentire l'identificazione dei soggetti non coinvolti negli eventi".

Art. 5 - Trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e videoanalisi nei musei e istituti culturali

1. Presso i musei e gli istituti culturali possono essere installati sistemi di videosorveglianza per motivi di sicurezza pubblica e tutela del patrimonio, ed in particolare per:

- a) tutelare il patrimonio storico, artistico e culturale dell'Amministrazione comunale;
- b) garantire la sicurezza dei visitatori e del personale all'interno delle sedi museali;
- c) agevolare l'operato delle Forze di Polizia e delle Forze Armate per la tutela dell'ordine pubblico;
- d) agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile e penale, del diritto di difesa mediante l'utilizzo di immagini in caso di fatti illeciti;
- e) consentire un intervento tempestivo nell'attivazione del sistema antincendio;
- f) prevenire accessi non autorizzati alle sedi museali, agli istituti della cultura e ai depositi.

2. Le telecamere sono poste all'interno dei musei e degli istituti culturali e possono essere utilizzate anche negli spazi interessati da concessioni di servizi laddove vi siano condizioni di permeabilità con gli spazi museali che possono esporre a rischi il patrimonio artistico. In tal caso la presenza di sistemi di videosorveglianza deve essere disciplinata nell'atto di concessione.

3. Nel caso di videocamere che riprendono aree perimetrali esterne degli edifici, l'angolo di visuale è delimitato alle sole aree strettamente pertinenti.

4. Gli impianti di videosorveglianza sono attivi h24 e prevedono la raccolta di registrazione di immagini.

5. I dati sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo di 7 giorni consecutivi. Sono fatte salve le esigenze di ulteriore periodo di conservazione dei dati necessario in base alle esigenze gestionali e agli obblighi normativi applicabili. I dati richiesti per attività investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria saranno conservati per il tempo indicato dalle stesse autorità.

6. Le immagini possono essere visionate in modalità c.d. "real-time", dal personale della centrale operativa della Polizia Locale.

7. Nelle sedi museali e negli istituti culturali la videosorveglianza può essere utilizzata per rilevare e classificare presenze animate ed inanimate (uomini, animali, veicoli) e consente, altresì, di identificare e classificare eventi rilevanti (intrusioni, conteggio persone, occupazione aree, rilevazione fumo/fuoco, oggetto abbandonato, vagabondaggio, etc.).

8. Il sistema di videosorveglianza può essere altresì di tipo integrato consentendo la condivisione da parte di soggetti diversi secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali mediante sistemi integrati di videoanalisi per l'analisi dei flussi di traffico e monitoraggio del traffico

1. I sistemi di videoanalisi possono essere utilizzati per il monitoraggio del traffico e con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi, il trattamento dei dati avviene in modo da salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate non possono contenere dati di carattere personale.

2. Per tali finalità è necessario verificare che non vengono effettuati trattamenti privi di base giuridica o contrari al principio di lealtà, correttezza e trasparenza.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali mediante sistemi integrati per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. L'utilizzo di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale costituisce trattamento dei dati personali, analogamente al trattamento derivante da sistemi di videosorveglianza.
2. L'utilizzo di sistemi elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni al Codice della Strada, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni, è consentito nella misura in cui siano raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
3. L'organizzazione e la gestione del sistema di rilevazione delle violazioni al Codice della Strada possono avvenire anche in forma integrata mediante collegamento telematico di diversi titolari del trattamento.

Art. 8 - Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza e videoanalisi facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dei dati si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
4. Il flusso dei dati deve giungere alla centrale operativa della Polizia Locale e alla centrale operativa delle Forze di Polizia in forza del patto per la sicurezza da sottoscrivere presso la Prefettura dell'Aquila.

CAPO II

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare

1. Il Comune di Sulmona riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
2. Il titolare esercita le proprie funzioni tramite il designato al trattamento al quale, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha attribuito specifici compiti e funzioni e può altresì avvalersi del supporto e della consulenza del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) dell'Ente.
3. Nella sua qualità di titolare, anche attraverso i soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare, il Comune di Sulmona valida l'installazione o gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza oggetto del presente regolamento con le modalità adottate in conformità alla normativa vigente e previa redazione, ove si ritengano sussistenti i presupposti, di Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati.

Art. 10 - Designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dati

1. La responsabilità del trattamento dei dati personali, connessa all'attività di videosorveglianza e videoanalisi negli ambiti indicati dall'art. 1, è attribuita dal titolare al designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dati.
2. Nel decreto di nomina devono essere analiticamente specificati i compiti ad esso affidati.
3. Il designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dati deve rispettare pienamente quanto previsto nel decreto di nomina, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza del dato, e le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Il designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dati procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 11 - Funzioni del designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dati

Il designato del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR);
- individua gli autorizzati del trattamento;
- dà agli autorizzati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 30 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- notifica all'Autorità competente l'avvenuta violazione dei dati personali (data breach), senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 12 - Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano

1. L'accesso alle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza è consentito solamente al designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dati e agli autorizzati al trattamento.
2. Possono essere autorizzati all'accesso solo soggetti che svolgono attività rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale autorizzato addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
3. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti si deve attenere alle istruzioni riportate nell'accordo sottoscritto dalla ditta di appartenenza, nominata responsabile esterno del trattamento dei dati.

4. Gli addetti ad altre operazioni possono operare nei locali solo se autorizzati o in presenza di autorizzati dell'Ente sulla base delle istruzioni impartite dal designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dati.

Art. 13 - Autorizzati al trattamento nell'ambito della gestione dei sistemi integrati di videosorveglianza per la sicurezza urbana

1. Il designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dati individua gli autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza / videoanalisi.

2. Gli autorizzati al trattamento devono trattare i dati personali, ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite per iscritto dallo stesso designato.

3. Gli autorizzati nell'ambito della gestione dei sistemi integrati di videosorveglianza vengono nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale, rivestenti la qualifica di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 Codice di Procedura Penale, e addetti ai servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art 12 del Codice della Strada, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. Con la lettera di autorizzazione sono affidati ai singoli autorizzati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema.

Art. 14 - Accesso ai sistemi da parte degli autorizzati al trattamento

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza e di videoanalisi è esclusivamente consentito agli autorizzati, come indicato nei punti precedenti, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi devono essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del GDPR 679/2016.

3. A seguito di autorizzazione, vengono fornite a stretto uso personale agli autorizzati, che ne divengono i custodi, le password, le chiavi di accesso alle sale operative ed alle postazioni per l'esportazione delle immagini. Le password dovranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali e dovranno essere modificate secondo quanto previsto dalle policy interne adottate dall'Ente.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione del sistema di videosorveglianza e videoanalisi.

2. In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura, nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti (es. orario di esposizione dei contenitori) solo

se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti differenziati, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Il Comune di Sulmona si avvale di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche e nei parchi. Per particolari necessità o situazioni che richiedono l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di Responsabile Esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, regole e modalità di trattamento.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto-legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

5. Per specifiche finalità, ovvero per l'esercizio di compiti di polizia, anche giudiziaria, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'operatore stesso gli agenti di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere posizionate direttamente sulle divise degli stessi (es.: Body Cam) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza.

Le auto di servizio potranno essere dotate di telecamere da cruscotto (es.: dash cam) per l'acquisizione di immagini ai fini della sicurezza stradale, urbana e degli operatori medesimi.

Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite questo sistema di ripresa visiva rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 15/01/2018, n. 15. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati tali sistemi dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni finalizzate alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.

Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi generali ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per

effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dei dati sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

Art. 16 - Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali

1. I dati personali raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1, devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto, proporzionato e trasparente;
- b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime di cui al presente regolamento, e successivamente trattati in modo che non ci sia incompatibilità con tali finalità;
- c) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali, per le quali essi sono state raccolti e successivamente trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3.

2. Le telecamere dei suddetti impianti consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco/nero a seconda della tecnologia del relativo impianto, anche con utilizzo di appositi software; possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate – possono essere collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale, alle Sale operative delle Forze dell'Ordine e degli Enti di soccorso, ad esse connesse per il perseguimento dei fini istituzionali.

3. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza e videoanalisi sono conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali salvo specifiche esigenze. Queste potrebbero derivare dalle fattispecie di seguito elencate:

- a) rilevazione di fatti che costituiscono reato;
- b) indagini svolte dalle forze di polizia a competenza generale e/o dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su delega dell'Autorità Giudiziaria;
- c) ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
- d) accertamenti di violazioni relative al Codice della Strada nelle more della definizione del provvedimento sanzionatorio.

4. Le immagini registrate dalle telecamere connesse alla Centrale operativa della Polizia Locale per l'espletamento delle finalità di cui al comma 9 dell'articolo 4 sono disponibili per un periodo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11.

Concluso il termine di conservazione, i dati vengono automaticamente rimossi tramite sovrascrittura.

5. I dati acquisiti nell'ambito dei rilievi degli incidenti stradali, previa anonimizzazione, potranno essere utilizzati per periodi di tempo maggiore per attività di analisi, studio, divulgazione e prevenzione.

Art. 17 - Obbligo di informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere sempre informati mediante informative ossia cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare alle linee guida 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. A tal fine il designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dei dati utilizzerà una informativa che verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all'interessato, come il sito istituzionale dell'Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza e di videoanalisi, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre, viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

Art. 18 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiama per i rispettivi ambiti di competenza il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Per esercitare i propri diritti l'interessato deve presentare apposita istanza specificando, oltre alle proprie generalità e alle motivazioni della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell'evento.
3. Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto per i rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - Accesso alle immagini e riprese video

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Per finalità di indagine, l'acquisizione delle immagini in formato digitale è consentita solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria dietro presentazione di specifica richiesta scritta.
3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di Polizia Stradale che ha proceduto ai rilievi e che tratta il relativo procedimento.
4. Il privato interessato può richiedere alla Polizia Locale e a sue spese, entro il termine di 7 giorni dall'evento, l'accesso a quanto ostensibile ai sensi della normativa vigente in tema di privacy e di documentazione amministrativa, qualora dimostri un interesse diretto,

concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, anche al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di documenti contenenti dati particolari e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

5. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela. Fatto salvo i casi meritevoli di tutela in linea generale non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini. Qualsiasi divulgazione di dati personali è un tipo separato di trattamento di dati personali per il quale il Titolare del trattamento deve disporre di una base giuridica di cui all'art. 6 del GDPR.

6. Copia delle immagini potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed alle Forze di Polizia per finalità di indagini giudiziarie, amministrative e risarcimento danni. A seguito di segnalazione e/o denuncia di fatti rilevanti da un punto di vista giudiziario, amministrativo e risarcitorio il Comando Polizia Locale provvederà ad estrapolare le immagini e a trattarle per le finalità delle indagini di polizia.

7. Qualora il richiedente la copia dei filmati sia soggetto diverso dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze di Polizia il rilascio, previo bilanciamento degli interessi, potrà essere eseguito solo attraverso l'oscurazione di tutti i dati personali che non appartengono al soggetto richiedente.

8. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti solo dall'organo di polizia stradale che procede al rilievo dell'incidente.

9. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può acquisire copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta motivata al responsabile del trattamento dei dati, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e corresponsione delle spese per il rilascio di copia digitale. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

10. Il cittadino vittima o testimone di reato nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al responsabile del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire al designato entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'organo di polizia procedente avanzare formale richiesta di acquisizione dei filmati, che dovrà comunque pervenire entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato, decorsi i quali i dati saranno distrutti.

11. Nei casi di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti l'autorizzato al trattamento dei dati, dovrà annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

12. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 20 - Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sulmona ad altro titolare, per compiti di interesse pubblico è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione

è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di funzioni istituzionali.

2. Ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Sezione II

MODALITA' DI GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 21 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

2. Le telecamere di cui al precedente comma 1 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre, le telecamere posizionate sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dei dati si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

4. In ossequio al disposto di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, fatto salvo quanto previsto dai Paragrafi 4 e 5 del citato art. 35.

Art. 22 - Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati nella centrale operativa, ossia in ambienti adibiti esclusivamente a ciò, in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del designato e degli autorizzati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal designato del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate

esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dei dati;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia Amministrativa;
- ai Responsabili esterni nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente con oscurazione di tutti di dati personali altrui.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito **"registro delle attività di trattamento e degli accessi"** (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni del designato;
- la sottoscrizione del medesimo.

Art. 23 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori designati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 24 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Sulmona, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), e del D.Lgs. n. 51/2018, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente conforme alle linee guida 3/2019 dell'EDPB, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.

3. Il Comune di Sulmona, nella persona del designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dei dati, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 25 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del designato al trattamento ed esercente le funzioni del titolare del trattamento dei dati, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 45 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al designato al trattamento mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 26 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale operativa del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente autorizzato al trattamento.

2. Il designato alla gestione e al trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

3. La conservazione dei documenti digitali potrà avvenire anche in un ambiente cloud che ha ottenuto specifiche certificazioni, garantendo la conformità alle normative italiane ed europee, e offrendo maggiore sicurezza e affidabilità rispetto a una conservazione tradizionale.

Art. 27 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 28 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D.Lgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

Art. 29 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice civile.

Art. 30 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sulmona a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/03.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone designate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal designato al trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 31 - Misure di sicurezza

1. Ai sensi di quanto previsto nei rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo degli impianti di

videosorveglianza indicati all'art. 1 devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.

2. La valutazione dell'adeguato livello di sicurezza e dell'impatto sulla protezione dei dati, di volta in volta eseguita ove necessaria ai sensi dell'art. 35 GDPR, tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. Ai sensi dell'art. 36 del GDPR il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'art. 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 32 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente nei rispettivi ambiti di competenza alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è il competente dirigente appositamente designato che esercita le funzioni per conto del titolare.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.

Art. 34 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti europee, statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'esecutività della delibera che lo approva e dispone la contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari sul medesimo tema.

2. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto comunale, al fine di garantirne la generale conoscibilità.